

**EXTRAIT  
DECISION DE LA COMMISSION FISCALE  
DE LA REGION DE ROME DU 20 JUIN 1997**

**"Il faut ajouter que de l'analyse des statuts et des opérations administratives mises en place par l'association, il ne résulte pas de caractéristiques typiques mises en évidence d'activités commerciales à but lucratif, mais au contraire de nature religieuse et associative..."**



MODULARIO  
F. - Contraddittorio - 87

MAR 2000

SEZIONE N° 30

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI  
ROMA - SEZIONE N° 30

riunita con l'intervento dei Signori:

ZAMPI LUCIANA *PAES.*  
LEONI VITTORIO *CONP.*  
LEPORE STEFANO *AEL.*  
TESSERINI PAOLO

R.G. APPELLI

13012/96

UDIENZA DEL

20/06/1997 h 9:30

SENTENZA NUM.:

*116/30/97*

PRONUNCIATA IL

*20.6.97*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*20.7.97*

Il Segretario:

*[Signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello R.G.Appelli 13012/96 spedito il 28/03/1996
- avverso la sentenza N. 663/02/95 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA da:

Ufficio IMPOSTE DIRETTE di ROMA II UFFICIO

Controparti:

LELLO CYNTHIA  
RESP. ART. 38 DELLA ASS. DELLA CHIESA DI SCIENTOLOGY  
residente a ROMA (RM)  
in V.LE C.TOMMASO ODESCALCHI 83

Difeso da: MORONE LIVIA  
residente a TORINO (TO)  
in VIA GARIBALDI N. 45

Atti impugnati:

AVV. DI MORA n.9201 - IRPEG + ILOR. 36



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DEL LAZIO  
PER COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE

*[Signature]*  
Il Segretario

Il Presidente:

*[Signature]*



RGF 13012/96

La vertenza ha origine da avviso di mora notificato alla sig.ra Lello Cinthia, presso la sua abitazione, con cui il Servizio riscossione tributi richiedeva il pagamento di 4.259.463.4000 per pene pecuniarie (IRPEG-ILOR 1986) e accessori.

31/11  
N  
UFFICIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI  
IN PRECEDENZA l'Ufficio, sulla base di processo verbale della Finanza, aveva emesso avviso di accertamento nei confronti dell'associazione DIANETICA E SCIENTOLOGY, notificato al rappresentante legale pro-tempore e rimasto inesitato.

Nell'appello l'Ufficio rappresenta che:

1) trattandosi di associazione non riconosciuta, l'obbligazione tributaria si produce direttamente e immediatamente in capo all'associazione e, siccome la responsabilità del rappresentante si aggiunge a quella naturale e primaria dell'associazione con carattere di accessorialità e non di sussidiarietà, l'avviso di mora può essere validamente e indifferentemente rivolto contro l'uno o contro l'altro dei condebitori sia per le pene pecuniarie sia per il tributo dovuto;

2) che la signora Lello Cinthia, come risulta dal processo verbale della Finanza, ha operato in nome e per conto dell'associazione nei rapporti bancari ed ha rivestito ruoli di responsabilità relativamente all'anno 1986.

Il contribuente eccepisce che l'avviso di mora non preceduto da notifica di accertamento a lui medesimo non può costituire titolo per l'iscrizione della stessa; che non ha mai rivestito cariche sociali e non ha mai agito, contrattato o posto in essere obbligazioni per l'associazione; che con sentenza istruttoria del 30-3-95 il GIF ha dichiarato il non luogo a procedere per le imputazioni di omissione di annotazione dei corrispettivi, per dissimulazione di componenti positivi di reddito, per omissione di fatturazione e annotazione e, infine, che i proventi dell'associazione non sono soggetti alla imposta sul reddito.

La commissione, esaminati gli atti in camera di consiglio, previa pubblica udienza, non riscontra alcuna prova relativa alla posizione della ricorrente nell'ambito dell'associazione né relativamente alle operazioni amministrative o comunque imponibili ad essa riferibili secondo la Finanza e, di conseguenza, non sono ad essa imputabili comportamenti ed azioni fiscalmente rilevabili e sanzionabili.

Da aggiungersi che dall'analisi dello statuto e delle operazioni amministrative poste in essere dall'associazione non risultano evidenziabili caratteristiche tipiche delle attività commerciali conseguimento di profitti bensì di natura


religiosa-associativa, come anche si evince dalle conclusioni del  
GIP nella sentenza del 30-3-95, secondo cui l'attività

TRIBUTARIA  
DEL LAZIO  
IN ALL'ORIGINALE  
ario

dell'organizzazione, di prevalente carattere religioso, non  
risulta soggetta all'imposta sul reddito delle persone  
giuridiche.

PQM

respinge l'appello dell'Ufficio  
Spese compensate.



il motore  
M

il motore  
M